



Tribunale Ordinario di Piacenza

Sezione Civile

N. R.G. 581-1/2025

Nel subprocedimento cautelare iscritto al n.r.g. 581-1/2025, promossa da:

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1* , in persona del suo legale
rappresentante *Parte_1* ,

rappresentata e difesa dall'avv. Jonathan Vignali,

contro

CP_1 (C.F. *C.F._1*), titolare dell'omonima ditta individuale,

rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmaria Fusetti,

e

Controparte_2 (C.F. e P.I. *P.IVA_2*),

rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Maffi,

La Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 agosto 2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 24 marzo 2026 ai sensi dell'art. 669nonies c.p.c., *Parte_1*
[...] ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto con
ordinanza del 16 novembre 2025, comunicata alle parti in data 17 novembre 2025, per decorso del
termine di cui all'art. 669octies, comma 2, c.p.c. senza che venisse instaurata la causa di merito.

Con decreto del 25 aprile 2026, il Giudice ha fissato udienza in data 14 luglio 2026 ai fini
dell'instaurazione del contraddittorio, onerando parte ricorrente della notifica del ricorso e del decreto.

Parte ricorrente ha provveduto alla notifica dei suddetti atti nei confronti di entrambe le parti del procedimento cautelare originario, ossia **CP_1** (sequestratario) e **Controparte_2** [...] (nei confronti della quale, tuttavia, non sono state svolte domande, non essendo la stessa né il soggetto destinatario del sequestro, né il soggetto a favore del quale esso è stato disposto).

Le parti sono comparse all'udienza del 14 luglio 2026. All'esito, la Giudice ha concesso un breve rinvio per il deposito di memorie contenenti le difese e le eccezioni di **CP_1** e **Controparte_2** [...]

Si è quindi svolta l'udienza del 4 agosto 2026, all'esito del quale la Giudice ha riservato la decisione.

Tanto premesso in punto di ricostruzione degli snodi processuali del presente subprocedimento, si osserva quanto segue.

L'ordinanza del 16 novembre 2025 – rigettando o dichiarando la cessata materia del contendere sulle altre domande proposte – ha accolto unicamente una delle domande proposte da **CP_1**. Si legge difatti nell'ordinanza che *“può trovare accoglimento, invece, la domanda della resistente **CP_1** di sequestro delle cambiali rilasciate in favore di **Pt_1** (domanda trasversale) per il pagamento dell'acquisto dell'azienda e scadenti il primo di ogni mese (ogni cambiale è pari a € 3.700,00 che garantiscono il pagamento del contratto inter partes **Pt_1** e **CP_1**. La richiesta configura, nei modi e termini in cui è stata avanzata, una domanda di sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), essendo finalizzata ad impedire che **Pt_1** possa presentare le cambiali per l'incasso; a conservare lo status quo in attesa della decisione sulla risoluzione del contratto di cessione; a tutelare **CP_1** dal rischio di dover pagare le cambiali per l'acquisto di un'azienda che ritiene di dover restituire”, disponendo, per l'effetto, “il sequestro giudiziario delle cambiali per cui è causa, rilasciate dalla stessa in favore di **Pt_1**, per l'importo di Euro 3.700,00 ciascuna e con scadenza al primo del mese, ordinandone il deposito e la custodia in Cancelleria”.*

In via preliminare, occorre delineare l'ambito oggettivo e soggettivo del presente giudizio.

Sotto il primo aspetto, la cognizione dell'odierno procedimento si limita alla questione dell'inefficacia del sequestro giudiziario disposto con l'ordinanza del 16 novembre 2025: questa è la domanda proposta da **Pt_1** con ricorso e questa è la domanda di cui **CP_1** ha chiesto il rigetto nella propria memoria del 31 luglio 2026 e all'udienza del 4 agosto 2026. Pertanto, tutte le ulteriori questioni eventualmente dedotte dalle parti (collegate ai complessi rapporti intercorrenti tra le stesse, compresa **Controparte_2**), non rientrano nella cognizione del Giudice di questa fase e pertanto non saranno considerate, se non nella misura in cui ciò sia rilevante ai fini della decisione sull'inefficacia del sequestro. Per il medesimo motivo – per essere, cioè, la cognizione di questa fase limitata a una questione di diritto semplice, che non ha richiesto lo svolgimento di un'istruttoria tesa ad accertare i rapporti sostanziali intercorsi tra le parti – è impossibile svolgere qualsivoglia apprezzamento in ordine alla veridicità o meno dei denunciati profili di falsità in atto pubblico (nella specie, contratto di vendita

dell'azienda), questione che è opportuno sia vagliata, con le forme della cognizione piena, nel giudizio di merito eventualmente instaurato tra le parti.

Considerazioni analoghe valgono per la questione afferente al numero di cambiali depositate in Cancelleria in esecuzione del sequestro giudiziario, questione emersa in chiusura all'udienza del 4 agosto su sollecitazione di **CP_1** (nonostante la concessione di un termine per memorie per la formulazione delle difese e delle eccezioni ritenute rilevanti; memoria depositata dalla parte in data 31 luglio 2026, nella quale non si fa riferimento alcuno a tale profilo) ed oggetto di note e di documentazioni (dal contenuto contrastante) di **Pt_1** e **CP_1**

Le cambiali oggetto del sequestro giudiziale erano sei, come riconosciuto da tutte le parti del giudizio. Il sequestro giudiziale disposto è stato eseguito, nelle forme prescritte dall'ordinanza (deposito e custodia delle stesse presso la Cancelleria del Tribunale di Piacenza), in data 9 gennaio 2026: l'Avv. Lenti (all'epoca procuratore della parte che ha subito il sequestro, **Pt_1** ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di numero quattro cambiali, come risulta dalla nota di deposito recante data 9 gennaio 2026 (inserita nel fascicolo del procedimento cautelare principale) e come comprovato, del resto, dal verbale datato 4 agosto 2026, in cui si è dato atto dell'apertura della busta depositata presso la Cancelleria del Tribunale (identificata dal numero progressivo n. 203) e della presenza, all'interno della stessa, delle quattro cambiali.

La questione del numero di cambiali effettivamente depositato in Cancelleria (e della tempestività del loro deposito) attengono, in senso stretto, all'esecuzione del sequestro giudiziale e, quindi, a una fase antecedente (e ormai definitivamente conclusasi) a quella oggetto del presente subprocedimento; è in tale sede che la parte interessata avrebbe dovuto far valere il mancato deposito delle cambiali entro il termine, se del caso richiedendo l'attuazione dell'ordinanza cautelare ai sensi degli artt. 676 ss. c.p.c. Ai fini della decisione dell'odierno giudizio, la questione rileva unicamente per delineare quali attività materiali sono state poste in essere in esecuzione del sequestro e, in caso di accoglimento dell'istanza di inefficacia, quale sarà l'oggetto dei provvedimenti tesi a ripristinare la situazione antecedente all'esecuzione del sequestro (nella specie, le quattro cambiali depositate e custodite in cancelleria).

Per quanto concerne, invece, l'ambito soggettivo del presente procedimento, esso è definito dalla domanda di inefficacia proposta con il ricorso introduttivo: legittimati attivi e passivi a partecipare al giudizio sono le parti del sequestro giudiziale di cui si discute, ossia il soggetto che ha subito il sequestro (**Pt_1** e che ha diritto, al ricorrere dei presupposti di legge, di ottenere la sua inefficacia e il soggetto a favore del quale il sequestro è stato disposto (**CP_1** e che deve subire, al ricorrere dei presupposti di legge, la dichiarazione di inefficacia; l'effetto restitutorio dei beni sequestrati è un effetto diretto della dichiarazione d'inefficacia dello strumento cautelare, al quale consegue l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria di tutti i provvedimenti necessari a ripristinare lo *status quo ante* (così, difatti, l'art.

669nonies, comma 2, c.p.c.). È questo il titolo in base al quale **Pt_1** e **CP_1** hanno agito e sono state convenute nel presente giudizio (cioè, l'essere state parti del procedimento cautelare originario e soggetti, attivo e passivo, del sequestro), senza che rilevino i rapporti contrattuali tra le parti sulla base dei quali il sequestro è stato disposto; ossia, in altre parole, senza che rilevino tutte le questioni – validità, efficacia, eventuale risoluzione – del contratto di compravendita dell'azienda, le quali avrebbero dovuto essere sollevate e fatte valere nel giudizio di merito o, al più, in seno alla fase cautelare principale.

Tanto premesso, può passarsi all'esame della questione principale, ossia l'istanza di inefficacia del sequestro giudiziario.

L'art. 669octies c.p.c. prevede che *“l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione”*; l'art. 669nonies c.p.c. sancisce che *“se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente”*.

Le norme appena citate trovano sicura applicazione al sequestro giudiziario (il quale, ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c., è funzionale ad assicurare la conservazione dei beni la cui proprietà o il cui possesso sono controversi), rimedio cautelare strumentale per eccellenza e strettamente legato al giudizio di merito il cui esito esso intende assicurare (come, del resto, riconosciuto da pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità: si vedano, *ex multis*, Trib. Belluno 343/2022, pubblicata in data 19 settembre 2022; Trib. Parma, 22 luglio 2026).

Nel caso di specie:

- l'ordinanza non ha fissato alcun termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, trovando pertanto applicazione il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 669octies, comma 2, c.p.c., decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza (17 novembre 2025): il giudizio di merito avrebbe dovuto essere instaurato, quindi, entro il 16 gennaio 2026;
- il sequestro giudiziario delle cambiali è stato espressamente concesso per impedire che **“Pt_1 [...] possa presentare le cambiali per l'incasso; a conservare lo status quo in attesa della decisione sulla**

risoluzione del contratto di cessione; a tutelare CP_1 dal rischio di dover pagare le cambiali per l'acquisto di un'azienda che ritiene di dover restituire";

- il giudizio di merito in funzione del quale il sequestro è stato concesso è, come si evince in maniera cristallina dal testo dell'ordinanza, quello avente a oggetto la risoluzione del contratto di cessione d'azienda tra le parti, la quale avrebbe comportato, per l'appunto, il diritto di [...] CP_1 a vedersi riconsegnate le cambiali emesse a pagamento del prezzo per l'acquisto del compendio aziendale;
- la parte onerata e interessata a instaurare il giudizio di merito era, quindi, CP_1 sequestrataria;
- gli artt. 669ocites e 669nonies c.p.c. trovano applicazione anche laddove la causa di merito, in forza di una clausola compromissoria inserita nel contratto, sia devoluta alla cognizione di un arbitrato, come si evince chiaramente dal testo del comma quinto dell'art. 669nonies c.p.c.

CP_1 non ha dato atto né ha provato di aver instaurato il giudizio di merito testo a ottenere la risoluzione del contratto di vendita d'azienda (anche nelle forme dell'arbitrato).

Ne consegne l'accoglimento della domanda di Pt_1 e la dichiarazione di inefficacia del sequestro giudiziario disposto con l'ordinanza del 16 novembre 2025.

Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento dei danni da parte di CP_1 ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., formulata a verbale all'udienza del 4 agosto 2026, per i danni patiti a causa delle espressioni pronunciate nei suoi confronti nel corso dell'udienza del 14 luglio 2026 dall'avvocato di controparte. Le espressioni utilizzate, difatti, sono state inopportune e sconvenienti per il luogo, ed hanno difatti comportato l'adozione dei conseguenti provvedimenti ritenuti necessari; e, tuttavia, non possono considerarsi del tutto avulse all'oggetto della causa (se intesa in senso più ampio rispetto al presente sub procedimento, considerando tutti i complessi rapporti sostanziali e processuali intercorrenti tra le parti e le difese svolte da CP_1 e, comunque, di gravità tale da comportare il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno, essendo state pronunciate, comunque, alla presenza di parti e dei rispettivi procuratori che ben conoscono la vicenda per cui è causa e sono altrettanto consapevoli delle questioni controverse dibattute.

Per quanto riguarda le spese di lite, in considerazione delle questioni emerse riguardo al (mancato) deposito delle due cambiali (con particolare riguardo alle dichiarazioni rese in udienza e all'omessa produzione della dichiarazione della CP_3 di aver inviato la cambiale non smarrita presso la Cancelleria del Tribunale), del mancato accoglimento della richiesta risarcitoria, della natura di subprocedimento

rispetto al procedimento cautelare principale e della conseguente semplicità delle questioni trattate, sussistono ragioni per compensare le spese tra tutte le parti intervenute in giudizio.

Visti gli artt. 669octies, 669nonies e 670 c.p.c.;

P.Q.M.

1. DICHIARA l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto con ordinanza di questo Tribunale emesso in data 16.11.2025;
2. ORDINA la cessazione degli effetti derivanti dall'esecuzione del sequestro e il conseguente ripristino della situazione precedente allo stesso; conseguentemente,
3. ORDINA l'immediato rilascio e la restituzione in favore di *Parte_1* delle quattro cambiali depositate e custodite presso la Cancelleria del Tribunale di Piacenza, di cui alla nota di deposito del 9 gennaio 2026 (cambiale di euro 3.700,00 con scadenza 1.2.2026; cambiale di euro 3.700,00 con scadenza 1.3.2026; cambiale di euro 3.700,00 con scadenza 1.4.2026; cambiale di euro 3.400 con scadenza 1.5.2026),
4. rigetta la domanda di risarcimento del danno *ex art. 89, comma 2, c.p.c.* avanzata da *[...]*
Parte_1
5. spese compensate tra le parti.

Si comunichi alle parti.

Manda gli atti del presente procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza per gli accertamenti di competenza.

Piacenza, 8 agosto 2026

La Giudice

dott.ssa Angelica Bellei